DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ELEZIONI AL PARLAMENTO EUROPEO

Art. 2

Modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 3 AGOSTO 1994, N. 483

Versione in vigore dal 28 aprile 1994, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo
Estremi	Decreto-legge 21 febbraio 1994, n. 128
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-elezioni-al-parlamento-europeo/art-2-modalita-di-esercizio-dell-elettorato-attivo-e-passivo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it